

25/88/CU7/C17-C10-C15

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE "PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
D'INGRESSO LEGALE IN ITALIA DEI LAVORATORI STRANIERI PER IL
TRIENNIO 2026-2028"**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50.

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e con le osservazioni e le proposte emendative di seguito riportate.

La Regione Campania chiede di valutare l'opportunità di ricalibrare le quote annuali a lei destinate per il settore dell'agricoltura intorno ai 15.000 annui.

La Provincia autonoma di Trento chiede altresì di superare/aggiornare la previsione delle quote a lei assegnate, oggi insufficienti a coprire il fabbisogno del territorio.

Infine, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno avanzato alcune osservazioni e proposte, riportate in coda al presente documento.

Osservazioni e proposte emendative -

1. Osservazioni in merito ai settori di richiesta flussi di cui all'arti. 1, comma 1 lett. e, f, g - oltre che all'art. 6 comma 1

Appare opportuno specificare tutti i codici ATECO validi per le richieste di verifica indisponibilità.

Si segnala che a fronte del notevole **ampliamento dei settori ATECO** di riferimento per i datori di lavoro è prevedibile un deciso incremento di richieste di verifica sui Centri per l'impiego, con **forte impatto sui servizi di preselezione dei CPI**.

Si ravvisa, infine, che al momento in merito agli adempimenti dei centri per l'impiego il riferimento tecnico è alla **Nota ANPAL n.17273 del 20 dicembre 2022 che necessita di un sostanziale aggiornamento** in allineamento alle nuove indicazioni e alle modifiche procedurali.

2. **Osservazioni in merito alle previsioni che regolano gli ingressi fuori quota ex art. 23 (Potenziamento della formazione)**

- **Numerazione di riferimento:** Art. 2, comma 1, lettera c) e Art. 4, comma 1, lettera c)
- **Proposta: Osservazioni:** La Conferenza ritiene che il potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine per favorire l'ingresso e l'integrazione dei lavoratori stranieri sia un criterio fondamentale. Al fine di massimizzare l'efficacia di questa previsione, si sottolinea la necessità che la circolare attuativa di cui all'articolo 9, comma 4, preveda modalità esplicite per il **monitoraggio delle organizzazioni che operano sulla formazione linguistica e professionale nei Paesi di provenienza** e per un **efficace coordinamento con le ambasciate italiane** presenti in tali Paesi.
- **Relazione illustrativa:** La proposta mira a fornire indicazioni operative per l'implementazione concreta delle previsioni del decreto in materia di formazione all'estero, assicurando la qualità e la tracciabilità dei percorsi formativi propedeutici all'ingresso, in linea con l'obiettivo di facilitare la migrazione regolare e l'integrazione.

3. **Osservazioni in merito ai termini per la presentazione delle domande (Art. 8)**

- **Numerazione di riferimento:** Art. 8
- **Proposta: Osservazioni:** La Conferenza evidenzia le persistenti criticità connesse al meccanismo del "click day" stabilito all'articolo 8, che concentra le presentazioni delle domande e genera disagi e difficoltà di gestione. Si rileva altresì che i tempi procedurali effettivi per la conclusione del procedimento e la stipula del contratto di soggiorno risultano spesso incompatibili con le esigenze non derogabili di fabbisogno di personale, in particolare nel settore stagionale. Per una futura e più efficace programmazione dei flussi, si raccomanda di **raccogliere e analizzare dati dettagliati sui tempi effettivi di definizione delle procedure**, disaggregati anche per aree di provenienza, al fine di orientare interventi correttivi sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande.
- **Relazione illustrativa:** L'osservazione intende richiamare l'attenzione sulle inefficienze operative del sistema di presentazione delle domande, suggerendo un'analisi basata su dati reali per identificare soluzioni che concilino la gestione dei flussi con le tempistiche del mercato del lavoro.

4. **Proposta additiva: comma aggiuntivo in merito alle disposizioni attuative (Art. 9, co. 1) - Valutazione effettivo impatto**

- **Numerazione di riferimento:** 9.2 bis





- **Proposta: Comma aggiuntivo 9.2 bis (Monitoraggio e valutazione degli ingressi effettivi)** Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere il seguente: “2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e avvalendosi degli archivi regionali delle Comunicazioni Obbligatorie, provvede annualmente al monitoraggio degli ingressi di lavoratori stranieri che si sono effettivamente tradotti in contratti di lavoro sottoscritti sul territorio nazionale, al fine di valutare l'efficacia della programmazione dei flussi rispetto all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro e alla capacità di inserimento e accoglienza delle comunità locali.”
- **Relazione illustrativa:** L'emendamento mira a integrare il processo di ripartizione delle quote con un meccanismo di monitoraggio ex-post dell'effettiva traduzione degli ingressi autorizzati in posizioni lavorative. Tale valutazione, basata sull'utilizzo dei dati già disponibili negli archivi regionali delle Comunicazioni Obbligatorie, è essenziale per una programmazione più realistica e rispondente alle reali esigenze del mercato del lavoro e per ottimizzare i contingenti futuri.

5. Osservazioni in merito alle disposizioni attuative (Art. 9, co. 5) - Verifica indisponibilità lavoratore nazionale

- **Numerazione di riferimento:** Art. 9, comma 5
- **Proposta: Osservazioni:** La Conferenza rileva che la procedura di verifica dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, di cui si richiede la documentazione tramite circolare congiunta (Art. 9, co. 5), si configura spesso come un **mero adempimento formale e oneroso** per i datori di lavoro e i Centri per l'Impiego. Si suggerisce di rivalutare la finalità e le modalità di tale verifica, considerando che la richiesta di personale dall'estero si basa spesso sulla documentata impossibilità di reperire manodopera localmente per specifiche mansioni e che le Regioni, come nel caso del Veneto, dispongono già di sistemi di ricerca e selezione del personale attivi presso i Centri per l'Impiego. Si raccomanda che la circolare attuativa o futuri interventi normativi prevedano una semplificazione o una revisione radicale di tale procedura.
- **Relazione illustrativa:** L'osservazione intende sottolineare la natura burocratica e spesso ridondante dell'attuale procedura di verifica della disponibilità di lavoratori nazionali, proponendo una riflessione sulla sua effettiva utilità e sull'opportunità di adottare un approccio più snello e integrato con le capacità operative esistenti a livello regionale.

6. Osservazione in merito all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 5

In via generale, in attesa della **circolare attuativa indicata nel DPCM** e in relazione alle ultime circolari emesse potrebbe essere utile intervenire anticipatamente rispetto alla **definizione di tempistiche** certe di ricezione degli esiti di cui al seguente punto:

“Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M., può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 8 giorni dalla data della medesima;

b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego, comunicata al Centro per l’impiego stesso entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta;

c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno comunicata al Centro per l’impiego entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data della richiesta”

Si chiederebbe, in via preventiva, una **revisione del modello di richiesta di personale** con:

- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla volontà di proporre o meno un contratto di lavoro stagionale (che in caso di assenso provocherebbe la non procedibilità della richiesta di verifica, non dovuta per tale tipologia di ingressi);
- indicazione delle tempistiche certe di comunicazione al Centro per l’impiego degli esiti della selezione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta o della mancata presentazione al colloquio di selezione entro 20 e non oltre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni e richieste:

Osservazioni

- SUPERARE il click day a favore di un sistema di prenotazione aperto tutto l’anno che consenta di corrispondere ai reali fabbisogni rispetto alle disponibilità dei flussi
- SLEGARE il perfezionamento del procedimento dall’utilizzo dello spid personale, con particolare riferimento agli operatori delle associazioni di categoria, in quanto tale condizione rallenta il processo di nulla osta





- VALUTARE un'anticipazione del rilascio del nulla osta - previsto dopo il 20° giorno dalla presentazione della richiesta in caso di esito positivo dei controlli da parte della struttura organizzativa competente in materia di lavoro e della Questura - per tutti i Paesi, in analogia a quanto già previsto per Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka e Marocco
- RENDERE disponibili alle Ambasciate tutti i dati analizzati ed elaborati dalla struttura organizzativa competente in materia di lavoro e dalla Questura, al fine di accelerare il rilascio del visto sul passaporto
- PREVEDERE il rilascio del codice fiscale italiano già presso le Ambasciate, contemporaneamente al visto
- VALUTARE una semplificazione delle procedure di sottoscrizione del contratto o della lettera di assunzione, oggi prevista dal decreto tramite ricorso alla firma digitale
- SEMPLIFICARE l'anagrafe bancaria per l'apertura di conti correnti degli immigrati in relazione alla necessità di tracciare il pagamento degli stipendi

Infine le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia formulano le seguenti osservazioni e richieste:

L'art 2 dello Schema di DPCM concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 uno dei criteri per la determinazione dei flussi è "la correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri nelle comunità locali."

La capacità di accoglienza e di inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri nelle comunità locali e il fabbisogno di manodopera di lavoratori stranieri nei diversi settori produttivi, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia Giulia, vengono determinati nell'ambito della Commissione provinciale/regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale/provinciale. Tale Commissione è istituita dal Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Osservazioni

In considerazione di quanto sopra evidenziato le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in esito ad interlocuzioni avute con le Questure e le Associazioni datoriali di categoria che hanno sottoscritto il

Protocollo con il Ministero del lavoro e politiche sociali, segnalano di seguito alcune osservazioni:

- (ART. 2 Criteri comuni) ad integrazione dell'individuazione del fabbisogno di manodopera di lavoratori stranieri a livello nazionale rilevato dal Ministero del lavoro e politiche sociali, "le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia entro **la Commissione regionale/provinciale permanente ripartita**, individuano:
 - a) la capacità di accoglienza e di inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri nelle comunità locali in correlazione al fabbisogno di manodopera di lavoratori stranieri evidenziato dalle parti sociali territoriali comparativamente più rappresentative;
 - b) il fabbisogno di manodopera di lavoratori non comunitari nei diversi settori produttivi previsti dal DPCM e le relative figure professionali";
- prevedere una durata minima per i nulla osta per lavoro subordinato (non stagionale) e per le conversioni dei permessi di soggiorno (12 mesi) e una proposta contrattuale di almeno 30 ore di effettivo lavoro. L'offerta di lavoro potrà essere proposta da datori di lavoro che hanno un fabbisogno di manodopera annuale per escludere il fabbisogno stagionale;
- il lavoratore straniero che presenta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato (VB), al momento della richiesta dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che non sia scaduto da più di 60 giorni;
- possono presentare istanza di nulla osta stagionale e non stagionale e di conversione dei permessi di soggiorno le imprese istituite da almeno 24 mesi al fine di valutare in modo puntuale la capacità economica;
- permettere allo Sportello unico per l'immigrazione di rilasciare il nulla osta anche prima dei 20 giorni previsti una volta acquisito il parere della Questura e completata l'istruttoria;
- garantire per il triennio in esame l'effettuazione delle verifiche delle istanze pre caricate prima della data dei click-day da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro come legislativamente previsto, in modo tale da limitare l'inoltro delle sole istanze complete in tutte le sue parti e provviste della necessaria documentazione a supporto; garantirne, in ogni caso, l'accesso agli Sportelli Unici per l'immigrazione al fine di visionare le pratiche prima dei click-day;
- nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a confermare l'interesse all'assunzione del lavoratore nei 7 giorni previsti e ne dia motivata giustificazione allo Sportello Unico per l'immigrazione, implementare l'applicativo prevedendo il ripristino dell'istanza e la conservazione della





relativa quota di ingresso;

- richiesta di verifica di disponibilità presso i CPI: si invita ad una riflessione in quanto la procedura rischia di tradursi in una mera formalità posta in capo al soggetto istante;
- relativamente agli ingressi per lavoro non stagionale e, con particolare riferimento ai settori produttivi ammessi, ravvisando, in alcuni casi, l'estrema genericità, si chiede che per ciascuno di essi vengano individuati i relativi codice ATECO, in modo tale da limitare l'insorgenza di eventuali zone grigie, foriere di possibile contenzioso in caso di rigetto.
- permettere alle Questure e alle Ambasciate/Consolati di visualizzare nel Portale ministeriale SPI2.0 le istanze complete e i documenti allegati per evitare che li richiedano al lavoratore al momento del rilascio del visto e del permesso di soggiorno.

Roma, 30 luglio 2025

